



## La Fnism

nel prendere atto che il Governo ha emanato il D.L. n. 126 del 29 ottobre 2019 sotto la spinta delle condizioni di necessità e urgenza connesse, tra l'altro, con la volontà di porre rimedio alla grave carenza di personale abilitato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, venutasi a determinare in alcune regioni

## EVIDENZIA

che nel testo normativo e nel Disegno di Legge conseguente n. 2222 trovano spazio aspetti collaterali la cui portata è tale che avrebbero meritato una riflessione più ampia e articolata, tanto da permettere di assumere orientamenti e decisioni ben più profonde.

Nucleo problematico appare quello riguardante il personale docente impegnato nelle scuole paritarie, scarsamente configurabile all'interno di una cornice di emergenza che riguarda, invece, direttamente le scuole statali, rispetto alle quali è stata paventata una situazione di emergenza anche per la preoccupante

ricaduta sulla qualità del servizio costituzionalmente garantita dallo Stato.

Sembra quanto meno artificioso aver prefigurato due procedure concorsuali parallele, se pur complementari, le quali perseguono finalità distinte, di cui solo una appare coerente rispetto alle misure intraprese per fronteggiare l'emergenza implicata dai vuoti degli organici del personale statale, conseguenti anche ai cosiddetti "pensionamenti quota 100".

Proprio il dettato dell'art. 1, comma 4, lettera g) della Legge n. 62 del 2000 sulle scuole paritarie preludeva, intrinsecamente, a modalità ponderate per favorire l'acquisizione dell'abilitazione al personale docente impiegato nelle scuole paritarie; infatti si lasciavano presupporre adeguate misure, magari a carico delle scuole interessate a favorire l'acquisizione di un requisito, quello dell'abilitazione, ritenuto dalla norma stessa indispensabile per mantenere la parità scolastica.

Appare pertanto come un paradosso quello determinato dal fatto che il personale assunto per chiamata diretta, in regime totalmente privatistico, debba qualificarsi a carico dello Stato, che, invece, abilita e recluta i suoi docenti mediante rigorose, complesse e costose procedure concorsuali.

Altro elemento di perplessità sorge per il fatto che la procedura concorsuale riservata a docenti precari, dotati di determinati requisiti, investa anche personale docente che precario non è.

Infatti, si dà la possibilità a insegnanti già in servizio a tempo indeterminato in un qualsiasi ordine e grado di scuola di partecipare al concorso straordinario per acquisire la titolarità, avvalendosi dell'anzianità di servizio maturata nel quantitativo prestabilito per i precari, al fine di potere effettuare, di fatto, il cambio di indirizzo, cioè di transitare da un ruolo ad un altro. Se tale passaggio riflette un interesse legittimo, va da sé che la circostanza favorevole per soddisfarlo nell'imminenza esorbita rispetto alla necessità e all'urgenza, giacché la sede coerente per cambiare ordine e grado di scuola non può che essere se non quella del concorso ordinario.

Risvolto non trascurabile dell'ampliamento della platea dei concorrenti ai docenti già di ruolo, che suscita perplessità di ben altro tenore, riguarda la ricaduta di tale operazione, implicante un ulteriore paradosso: se lo spirito dell'intervento legislativo è quello di tamponare i vuoti di organico registrati nella scuola secondaria, anche attraverso il criterio della "mobilità verticale" concorsuale, certamente destabilizzanti dovrebbero essere immaginate le conseguenze implicate dai vuoti che si verrebbero a generare nelle scuole di provenienza dei titolari, diventati vincitori dei posti messi a concorso con una procedura, urgente e necessitata, dichiaratamente riservata ai precari.

Qualora quest'ultima misura sia stata configurata per ampliare la platea ai fini della copertura dei ventiquattromila posti, aderendo al criterio del contenimento del precariato, sarebbe meglio

estendere la partecipazione anche a quei docenti che completino il terzo anno di servizio durante l'anno scolastico in corso, calcolando i canonici centottanta giorni, che, per coloro i quali hanno stipulato il contratto a settembre 2019 verrebbero a maturarsi nel mese di febbraio 2020; tale arco di tempo risulterebbe compatibile con le prevedibili scadenze da fissare nell'ordinanza ministeriale riguardante il bando concorsuale.

La Fnism auspica che il Parlamento apporti modifiche ed emendamenti funzionali alla soluzione dei nuclei problematici evidenziati in sede di audizione informale avvenuta oggi, 13 novembre 2019, alle ore 14,00, presso le commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) della Camera dei Deputati.